



COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO

Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 64 della Giunta comunale

OGGETTO: Approvazione del Piano triennale per la trasparenza e la prevenzione della Corruzione – 2022-2024.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE**, il giorno **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **17.00**, nella sala delle riunioni si è riunita la Giunta comunale.

PRESENTI:

Maestri Attilio	Sindaco
Rota Sergio	Vicesindaco
Dras Monica	Assessore
Gnosini Bruno	Assessore
Maestri Mafalda	Assessore

ASSENTI:

//

Assiste il Segretario comunale dott.ssa Elsa Masè.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Maestri Attilio, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e invita la Giunta comunale a deliberare in merito all'oggetto suindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla G.U. del 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, è stata data attuazione all’articolo 6 della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata con Legge 3 agosto 2009, n. 116 – e in attuazione degli articoli 20 e 21 della Convenzione Penale sulla corruzione adottata a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della Legge 28 giugno 2012, n.110.
- con il suddetto intervento normativo sono stati introdotti numerosi strumenti per la prevenzione e repressione del fenomeno corruttivo e sono stati individuati i soggetti preposti ad adottare iniziative in materia, e che in particolare la Legge 190/2012 prevede:
 1. la presenza di un soggetto Responsabile della prevenzione della corruzione per ogni Amministrazione pubblica, sia centrale che territoriale;
 2. l’approvazione da parte di ANAC di un Piano Nazionale Anticorruzione;
 3. l’adozione da parte dell’organo di indirizzo politico di ciascuna Amministrazione di un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione;
 4. che gli enti pubblici assicurino (art. 1, comma 16), livelli essenziali di trasparenza dell’attività amministrativa con particolare riferimento ai procedimenti di: autorizzazione o concessione; scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi; concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; concorsi e prove selettive per assunzione di personale e progressioni di carriere di cui all’articolo 24 del citato decreto legislativo n. 150 del 2009.

Esaminato l’art. 1, commi 7 e 8, della Legge 190/2012, che testualmente recita:

“7. A tal fine, l’organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia di servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione. Negli enti locali, il responsabile della prevenzione della corruzione è individuato, di norma, nel Segretario, salva diversa e motivata determinazione.

8. L’organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica”.

Preso atto che entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della Legge 190/2012 (art. 1, comma 60, lettera a) e b), la conferenza unificata, di cui all’art. 8 del D. Lgs. 281/1997, ha provveduto a definire gli adempimenti degli enti locali in merito all’adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione e all’adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all’individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici (art. 53, comma 3 bis D.Lgs. 165/2001).

Richiamati i decreti legislativi in attuazione della legge 190 emanati dal Governo nel 2013: - D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 di riordino della disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e accesso civico; - n. 39/2013 riguardante l’inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e successivo D.P.R. 62/2013, nuovo codice di comportamento e di conseguenza dei “Codici di comportamento aziendali”.

Vista la legge regionale 2 maggio 2013, n. 3, recante, tra l’altro, “disposizioni in materia di trasparenza” ed in particolare il secondo comma dell’art. 3, in base al quale “La Regione, in relazione alla peculiarità del proprio ordinamento adegua la propria legislazione agli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266. Il predetto adeguamento, esclusi gli aspetti di competenza delle Province autonome, riguarda anche gli enti pubblici a ordinamento regionale, nonché le società in house e aziende della Regione e degli enti pubblici a ordinamento regionale. Fino all'adeguamento, resta ferma l'applicazione della disciplina regionale vigente in materia".

Evidenziato che l'intesa in Conferenza Unificata tra Governo ed Enti Locali del 24 luglio 2013, attuativa della Legge 190/2012, articolo 1, commi 60 e 61, ha disposto che in fase di prima applicazione gli enti dovevano adottare il piano triennale di prevenzione della corruzione entro il 31 gennaio 2014.

Riscontrato che con deliberazione n. 72/2013 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle Pubbliche Amministrazioni – Autorità Nazionale Anticorruzione (C.I.V.I.T.) è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Precisato che con delibera n. 1064 di data 13.11.2019, l'ANAC ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale anticorruzione 2019, che da indicazioni sui contenuti dei piani anticorruzione degli altri enti pubblici.

Dato atto che con legge regionale 16 febbraio 2015, n. 1 veniva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il nuovo Comune di Pieve di Bono-Prezzo mediante la fusione dei Comuni di Pieve di Bono e Prezzo.

Precisato che il Sindaco del Comune di Pieve di Bono-Prezzo ha nominato il segretario comunale quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e che la Legge n. 190/2012 prevede in capo allo stesso la predisposizione della proposta del piano comunale triennale di prevenzione della corruzione e delle procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Dato atto che la giunta comunale di Pieve di Bono-Prezzo (e prima quelle del Comune di Pieve di Bono e del Comune di Prezzo) ha approvato i Piani triennali di prevenzione della corruzione 2014, 2015, 2016, 2017, 2018-2020, 2019-2020 e 2021-2023, elaborati in relazione alle prescrizioni impartite ed alla luce delle linee guida dettate dal Piano Nazionale e delle intese sottoscritte in Conferenza Unificata Stato-Regioni.

Considerato che l'aggiornamento al PNA, adottato dall'ANAC con la citata delibera n. 1074/2018 prevede che i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in ragione delle difficoltà organizzative dovute alla loro ridotta dimensione, e solo nei casi in cui nell'anno successivo all'adozione del PTPC non siano intercorsi fatti corruttivi o modifiche organizzative rilevanti, possono provveder all'adozione del PTPC con modalità semplificate, confermando il PTPC già adottato.

Rilevato che non sono emerse criticità in sede di applicazione e di utilizzo dei Piani di prevenzione della corruzione come desumibile dalle relazioni del Responsabile della prevenzione della corruzione sopra citate e dalle informative dei responsabili dei vari servizi ed uffici sullo stato di attuazione delle azioni previste dal Piano, e che l'ente non ha registrato negli ultimi dieci anni alcun fenomeno corruttivo.

Rilevato che la normativa in materia di pianificazione delle misure anticorruzione e per la trasparenza e, conseguentemente, il processo interno di definizione ed approvazione del presente Piano, hanno formato oggetto di consistenti modifiche normative a livello nazionale, ancora in corso di definizione, e dato atto che tali interventi normativi hanno comportato una complessiva revisione della materia nonché, per l'anno 2022, come di seguito descritto, un posticipo al 30 aprile dei termini di approvazione della pianificazione stessa.

Dato atto che secondo l'articolo 6 del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, ogni pubblica amministrazione dovrà adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), in forma semplificata per enti con meno di 50 dipendenti.

Richiamato altresì l'art. 4 della L.R. 20.12.2021, n. 7 Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2022, rubricato " Piano integrato di attività e organizzazione", il quale ha previsto che: "La Regione e gli enti pubblici a ordinamento regionale, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, applicano gradualmente le disposizioni recate dall'articolo 6 del decreto stesso. Per l'anno 2022, salvo differimento del termine, sono obbligatorie la compilazione delle parti del Piano integrato di attività e organizzazione relative alle lettere a) e d) dell'articolo 6, comma 2, compatibilmente con gli strumenti di programmazione previsti alla data del 30 ottobre 2021 per gli enti stessi, e la definizione delle relative modalità di monitoraggio. Rimane salva la facoltà di integrare il Piano con gli altri contenuti previsti dall'articolo 6, comma 2".

Considerato che il predetto D.L. 09.06.2021, n. 80 prevedeva all'art. 6, comma 5 l'approvazione entro centoventi giorni dalla sua entrata in vigore di uno o più decreti del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.Lgs. 28.08.1997, n. 281, con cui si sarebbero dovuti individuare e abrogare gli adempimenti relativi ai piani assorbiti da quello in esame.

Rilevato che, entro il medesimo termine, l'art. 6, comma 6 prevedeva altresì l'adozione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'art. 9, comma 2, del D.Lgs. 28.08.1997, n. 281, di un Piano tipo quale strumento di supporto alle amministrazioni di cui al comma 1.

Preso atto che nei termini indicati ai commi 5 e 6 del D.L. 09.06.2021, n. 80 non sono stati assunti i provvedimenti ivi citati.

Visto il D.L. 30.12.2021, n. 228 ed in particolare l'art. 3, comma 12, lett. a).

Vista la delibera ANAC n. 1 di data 12.01.2022 avente ad oggetto: "Adozione e pubblicazione dei PTPCT 2022-2024: differimento del termine al 30 aprile 2022" ed il relativo Comunicato del Presidente.

Vista la circolare n. 1/EL/2022 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali di data 18.01.2022.

Visti gli orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022 approvati dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 02.02.2022 ed atteso che gli stessi già in premessa prevedono che "posto che, ai sensi dell'art. 6 del D.L. PIAO convertito, "gli strumenti e le fasi per giungere alla piena trasparenza dei risultati dell'attività e dell'organizzazione amministrativa nonché per raggiungere gli obiettivi in materia di contrasto alla corruzione, (sono disciplinati - n.d.r.) secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia e in conformità agli indirizzi adottati dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) con il Piano nazionale anticorruzione" ... "si intendono fornire alle amministrazioni tutte quelle indicazioni che già da oggi si possono ritenere confermate, perché basate sulla normativa vigente e sul PNA 2019-2021, fermo restando che successive eventuali indicazioni di integrazione e adeguamento verranno rese se necessario a seguito dell'adozione delle norme in corso di approvazione".

Visto il Parere del Consiglio di Stato – sez. consultiva per gli atti normativi 02.03.2022, n. 506;

Vista la circolare del Consorzio dei Comuni Trentini di data 11.03.2022, pervenuta in pari data sub prot. n. 1625.

Vista la circolare n. 4/EL/2022 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige Ripartizione II – Enti locali, previdenza e competenze ordinamentali di data 06.04.2022.

Visti gli obiettivi strategici per il contrasto della corruzione contenuti nel DUP 2022-2024 approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 di data 07.03.2022 e vista la proposta di Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale e ritenuta la stessa strumento idoneo ad individuare le misure che possano contrapporsi a possibili comportamenti non integri e quindi ritenuto, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della L. 190/2012, di provvedere alla sua approvazione.

Ritenuta opportuna una realizzazione graduale del nuovo metodo di gestione del rischio, che il Responsabile per la prevenzione corruzione e trasparenza svilupperà ulteriormente con l'apporto collaborativo dei Responsabili dei Servizi e dato atto che l'intero Piano sarà oggetto di costante revisione al fine poi del suo aggiornamento.

Considerato pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che tale Piano costituisce una graduale attuazione del PNA 2019 che verrà implementato nel tempo anche in relazione ai riferimenti eventualmente più aggiornati anche in tema di trasparenza e sarà suscettibile, se del caso, di integrazioni, modifiche ed aggiornamenti secondo le tempistiche previste dalla legge e dal Piano stesso.

Richiamato l'avviso pubblico prot. n. 264 del 13.01.2022 per la presentazione di eventuali proposte e suggerimenti per l'aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione e che entro il termine fissato del 24.01.2019 ad ore 12,00 non è pervenuta nessuna richiesta e/o osservazione.

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 concernente "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità tecnico – amministrativa da parte del Segretario Comunale, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.

Visto che sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole di regolarità contabile, per quanto di competenza, da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali, approvato con L.R. n. 2 del 03.05.2018.

Visto il Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2.

Ad unanimità di voti palesi, espressi per alzata di mano, il cui esito è stato constatato e proclamato dal Sindaco,

DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, il Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2022-2024 del Comune di Pieve di Bono-Prezzo, predisposto dal Segretario Comunale Masè Dott.ssa Elsa, quale Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza e l'integrità, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, corredato della mappatura dei rischi e della tabella relativa agli obblighi di pubblicazione.

2. Di pubblicare il piano in oggetto permanentemente sul sito web istituzionale del Comune di Pieve di Bono-Prezzo nella Sezione "Amministrazione Trasparente" nell'apposita sottosezione predisposta per gli adempimenti anticorruzione e trasparenza.
3. Di portare a conoscenza del piano di cui al precedente punto 1. tutti i dipendenti comunali.
4. Di dichiarare, stante l'urgenza, il presente provvedimento, ad unanimità di voti espressi nelle forme di legge, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2.
5. Di dare evidenza, ai sensi dell'articolo 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23, che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ex articolo 183 del Codice degli Enti Locali (C.E.L.), approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2, nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex articolo 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 o, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex articoli 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Il Sindaco
Attilio Maestri
FIRMATO DIGITALMENTE

Il Segretario comunale
dott.ssa Elsa Masè
FIRMATO DIGITALMENTE

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, predisposto e disponibile presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri rilasciati ai sensi dell'articolo 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 e dell'articolo 191 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.;
- certificazione di pubblicazione.